**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 75°** — **Roma - Sabato, 15 settembre 1934 - Anno XII** — **Numero 217**



TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914



**AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia.**

**Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione dei fascicoli 1° e 2° del volume I dell'anno 1934, indice del 1933 e parte I del volume VII complementare 1933 dell'edizione normale, nonchè dei fascicoli dal 3° al 13° del volume II e dei fascicoli 1° e 2° del volume III dell'edizione economica 1934.**

**Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia — palazzo di via Arenula - Roma — nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1934, n. **1450**.

**Aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899, sopracitata, ed altre disposizioni in vigore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale.

La parte metropolitana è alla dipendenza del Ministero della guerra il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale è alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero delle colonie che vi provvede con il proprio bilancio.

Nel presente decreto viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana.

L'organizzazione della parte coloniale è stabilita da altre disposizioni.

Art. 2.

Il Regio esercito si compone del seguente personale militare:

*a*) ufficiali;
*b*) sottufficiali;
*c*) truppa.

A) *Ufficiali.*

La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

*Ufficiali generali*:

Maresciallo d'Italia;

Generale d'armata;

Generale di corpo d'armata;

Generale di divisione; generale di divisione dei carabinieri Reali; tenente generale d'artiglieria; tenente generale del genio; tenente generale medico; tenente generale commissario;

Generale di brigata; generale di brigata dei carabinieri Reali; maggiore generale d'artiglieria; maggiore generale del genio; maggiore generale del servizio tecnico automobilistico; maggiore generale medico; maggiore generale commissario.

Il grado di Maresciallo d'Italia è conferito soltanto per azioni compiute in guerra.

Il grado di generale d'armata è conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'Esercito, o per azioni compiute in guerra.

In pace possono essere designati per il comando di un'Armata in guerra generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo.

*Ufficiali superiori*:

Colonnello, tenente colonnello, maggiore.

*Ufficiali inferiori*:

Capitano;

Tenente . . . . . . . . . . . } ufficiali subalterni.
Sottotenente, maestro direttore di banda, maestro di scherma . . . . } ufficiali subalterni.

B) *Sottufficiali.*

La gerarchia nei gradi di sottufficiale è la seguente:

maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo di alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario);

sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;

sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.

C) *Truppa.*

La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente:

caporal maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;

caporale, carabiniere;

appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Art. 3.

Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

*a*) corpo di stato maggiore;
*b*) arma dei carabinieri Reali;
*c*) scuole militari;
*d*) arma di fanteria;
*e*) arma di cavalleria;
*f*) arma di artiglieria;
*g*) arma del genio;
*h*) servizio chimico militare;
*i*) distretti militari;
*l*) corpo sanitario militare;
*m*) corpo di commissariato militare;
*n*) corpo di amministrazione militare;
*o*) corpo veterinario militare;
*p*) servizio automobilistico militare;
*q*) istituti, stabilimenti, reparti e personali vari;
*r*) tribunale supremo militare e tribunali militari;
*s*) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti è stabilita dai successivi articoli.

Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dal presente decreto e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione, ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessità, unità delle diverse armi e servizi.

Tali unità vengono formate ricorrendo anche a personale richiamato dal congedo. Il numero e la costituzione di dette unità sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalità che vengono stabilite dal Ministero della guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.

### Art. 4.

Il Regio esercito metropolitano è così ordinato:
un comando del corpo di stato maggiore;
quattro comandi designati d'armata;
undici corpi d'armata;
truppe della Sicilia rette da un comando militare della Sicilia;
truppe della Sardegna rette da un comando militare della Sardegna;
ventinove divisioni di fanteria;
tre divisioni celeri.

Presso ciascun comando di corpo d'armata, comando militare della Sicilia e comando militare della Sardegna, esiste un comando d'artiglieria e un comando del genio.

Presso ciascun comando di divisione di fanteria e presso il comando militare della Sardegna, esiste un ispettorato di mobilitazione.

### Art. 5.

COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Il comando del corpo di stato maggiore è retto del capo di stato maggiore dell'esercito, che è coadiuvato dal sottocapo di stato maggiore dell'esercito e da due generali addetti.

### Art. 6.

GRANDI UNITÀ.

Le grandi unità comprendono:
un comando di grande unità (comando di corpo d'armata, comando militare della Sicilia, comando militare della Sardegna, comando di divisione di fanteria, comando di divisione celere);
truppe e servizi in misura variabile.

Ai comandi predetti sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori i quali sono compresi nelle tabelle organiche di cui agli articoli seguenti.

Le truppe e servizi facenti parte di ciascuna grande unità saranno stabiliti dal Ministero della guerra.

### Art. 7.

L'organico degli ufficiali generali è il seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Generali di corpo d'armata | 28 | (1) |
| Generali di divisione | 55 | |
| Generali di divisione dei carabinieri Reali | 2 | |
| Tenenti generali d'artiglieria (di cui uno direttore superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni) | 4 | |
| Tenente generale del genio (direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio) | 1 | |
| Tenente generale medico | 1 | |
| Tenente generale commissario (capo del corpo ed ispettore dei servizi di commissariato) | 1 | |
| Generali di brigata | 117 | |
| Generali di brigata dei carabinieri Reali | 6 | |
| Maggiori generali di artiglieria | 6 | |
| Maggiori generali del genio | 2 | |
| Maggiore generale del servizio tecnico automobilistico (ispettore del materiale automobilistico) | 1 | |
| Maggiori generali medici | 6 | |
| Maggiori generali commissari | 2 | |

(1) Vi sono compresi 4 generali di corpo d'armata designati d'armata che hanno l'effettivo comando designato d'armata, nonchè il Capo di S. M. generale, il Capo di S. M. dell'esercito e l'ispettore della fanteria quando a norma delle vigenti disposizioni siano generali di corpo d'armata designati d'armata.

Dei 55 generali di divisione predetti, 2 possono essere tenenti generali ricoprenti una delle seguenti cariche:
— direttore generale del genio nel Ministero della guerra;
— direttore centrale del genio militare nel Ministero della marina;
— direttore dell'Istituto geografico militare;
— direttore del Servizio chimico militare;
— membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo è stabilito con apposita tabella approvata con decreto Reale; con detti ufficiali generali si provvede a ricoprire tutte le cariche previste dal presente decreto, nonchè quelle sotto indicate:
*a)* 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re;
*b)* comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
*c)* comandante generale della Regia guardia di finanza;
*d)* presidente del tribunale supremo militare;
*e)* ispettore della fanteria e generale a lui addetto;
*f)* ispettore delle truppe celeri e generale a lui addetto;
*g)* ispettore delle truppe alpine;
*h)* ispettore dell'artiglieria e generali a lui addetti;
*i)* ispettore del genio e generale a lui addetto;
*l)* 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario;
*m)* aiutante di campo generale di S. M. il Re;
*n)* generali per incarichi vari determinati dal Ministro per la guerra.

### Art. 8.

CORPO DI STATO MAGGIORE.

Il corpo di stato maggiore è formato dagli ufficiali di stato maggiore.

### Art. 9.

Il numero degli ufficiali di stato maggiore è il seguente:

| | |
|---|---|
| Colonnelli | 34 |
| Tenenti colonnelli e maggiori | 170 |
| Capitani | 146 |
| Totale | 350 |

Non sono compresi nella tabella precedente gli ufficiali di stato maggiore in servizio presso i Ministeri della guerra e delle colonie.

Gli ufficiali indicati nei precedenti commi appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva.

### Art. 10.

ARMA DEI CARABINIERI REALI.

L'arma dei carabinieri Reali comprende:
*a)* il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali;
*b)* 6 ispettorati di zona dei carabinieri Reali;
*c)* 1 scuola centrale carabinieri Reali;
*d)* 20 legioni territoriali carabinieri Reali;
*e)* 1 legione allievi carabinieri Reali;
*f)* 3 battaglioni carabinieri Reali;
*g)* 1 gruppo squadroni carabinieri Reali;
*h)* 1 squadrone carabinieri Reali guardie del Re;
*i)* una banda dell'arma dei carabinieri Reali.

La suddivisione delle unità suddette in minori unità ed il numero di queste sono stabiliti di comune accordo tra il Ministro per la guerra e quello per l'interno.

Art. 11.

L'organico degli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali è il seguente:

*Ufficiali generali.*

| | |
|---|---|
| Generale di divisione dei CC. RR. comandante in 2ª dell'arma | 1 |
| Generale di divisione dei CC. RR. addetto al comando generale dell'arma | 1 |
| Generali di brigata dei CC. RR. ispettori di zona | 6 |
| Totale | 8 |

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

*Ufficiali superiori ed inferiori.*

| | |
|---|---|
| Colonnelli | 24 |
| Tenenti colonnelli | 82 |
| Maggiori | 118 |
| Capitani | 426 |
| Tenenti e sottotenenti | 453 |
| Maestro direttore di banda | 1 |
| Totale | 1104 |

Art. 12.

SCUOLE MILITARI.

Le scuole militari sono le seguenti:

a) Collegi militari;
b) R. accademia di fanteria e cavalleria;
c) R. accademia di artiglieria e genio;
d) Scuola di applicazione di fanteria;
e) Scuola di applicazione di cavalleria;
f) Scuola di applicazione di artiglieria e genio;
g) Scuola di applicazione di sanità militare;
h) Scuole centrali;
i) Scuola di tiro di artiglieria;
l) Scuola di guerra;
m) Scuole allievi ufficiali di complemento } i cui reparti di truppa fanno parte organica delle unità delle varie armi.
n) Scuole allievi sottufficiali }

Il numero dei collegi militari, quello delle scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle scuole centrali, nonchè l'ordinamento di ciascuna scuola militare ed i loro eventuali raggruppamenti saranno stabiliti per decreto Reale che il Ministero della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze.

Alle scuole sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori delle varie armi e corpi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche del presente decreto.

All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole governative.

Art. 13.

ARMA DI FANTERIA.

L'arma di fanteria comprende:

a) un comando di brigata granatieri;
b) 3 reggimenti granatieri;
c) 29 comandi di brigata di fanteria di linea;
d) 88 reggimenti di fanteria di linea;
e) 12 reggimenti bersaglieri;
f) 4 comandi di brigata alpini;
g) 9 reggimenti alpini;
h) 1 reggimento carri armati.

Ciascun reggimento si compone di un comando e di un numero vario di battaglioni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Art. 14.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di fanteria è il seguente:

| | Totale | Ruolo di comando | Ruolo di mobilitazione |
|---|---|---|---|
| Colonnelli | 273 | 229 | 44 |
| Tenenti colonnelli | 737 | 448 | 289 |
| Maggiori | 906 | 702 | 204 |
| Capitani | 3132 | 2243 | 889 |
| Tenenti e sottotenenti | 2589 | 2589 | — |
| **Totali** | **7637** | **6211** | **1426** |

Nell'arma di fanteria sono inoltre impiegati i seguenti generali:

| | |
|---|---|
| generale di brigata comandante della brigata granatieri | 1 |
| generali di brigata comandanti di brigata di fanteria di linea | 29 |
| generale di brigata comandanti di brigata alpini | 4 |

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

Art. 15.

ARMA DI CAVALLERIA.

L'arma di cavalleria comprende:

a) 3 comandi di brigata di cavalleria;
b) 12 reggimenti di cavalleria, di cui uno di carri veloci;
c) 4 squadroni di palafrenieri.

Il reggimento si compone di un comando e di un numero vario di gruppi di squadroni a cavallo o meccanizzati.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Art. 16.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di cavalleria è il seguente:

| | Totale | Ruolo di comando | Ruolo di mobilitazione |
|---|---|---|---|
| Colonnelli | 25 | 21 | 4 |
| Tenenti colonnelli | 76 | 46 | 30 |
| Maggiori | 100 | 76 | 24 |
| Capitani | 263 | 210 | 53 |
| Tenenti e sottotenenti | 230 | 230 | — |
| **Totali** | **694** | **583** | **111** |

Nell'arma di cavalleria sono inoltre impiegati 3 generali di brigata comandanti di brigata di cavalleria, che sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

Art. 17.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

L'arma di artiglieria comprende:

*a*) 11 comandi di artiglieria di corpo d'armata;
*b*) 1 comando di artiglieria della Sicilia;
*c*) 1 comando di artiglieria della Sardegna;
*d*) 30 reggimenti di artiglieria da campagna;
*e*) 12 reggimenti di artiglieria pesante campale;
*f*) 1 reggimento di artiglieria a cavallo;
*g*) 4 reggimenti di artiglieria alpina;
*h*) 10 reggimenti di artiglieria pesante;
*i*) 5 reggimenti di artiglieria contraerei;
*l*) 1 reggimento di artiglieria leggero;
*m*) 1 reggimento di artiglieria misto della Sardegna;
*n*) 1 reparto palafrenieri;
*o*) 12 direzioni di artiglieria con sezioni, il cui numero sarà stabilito per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze in relazione alle esigenze del servizio;
*p*) un servizio tecnico delle armi e munizioni.

Il reggimento comprende un comando ed un numero vario di gruppi.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Costituiscono il servizio tecnico delle armi e munizioni:

*a*) una direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni, con centri delle esperienze ed ufficio tavole di tiro;

*b*) stabilimenti e centri di artiglieria, il cui numero e la cui specie saranno stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 18.

*A*) L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di artiglieria è il seguente:

| | Totale | Ruolo di comando | Ruolo di mobilitazione |
|---|---|---|---|
| Colonnelli | 153 | 129 | 24 |
| Tenenti colonnelli | 363 | 226 | 137 |
| Maggiori | 460 | 353 | 107 |
| Capitani | 1547 | 1196 | 351 |
| Tenenti e sottotenenti | 1378 | 1378 | — |
| Totali | 3901 | 3282 | 619 |

Nell'arma di artiglieria sono inoltre impiegati 13 generali di brigata comandanti di artiglieria di corpo d'armata (o di isola).

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

*B*) L'organico degli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni è il seguente:

*Ufficiali generali.*

Tenente generale di artiglieria (direttore superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni) . . . . 1
Tenenti generali di artiglieria (capi reparto) . . . 3
Maggiori generali di artiglieria (capi reparto e direttori principali) . . . . . . . . . . . . 6

Totale . . . 10

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

*Ufficiali superiori ed inferiori.*

Colonnelli (direttori) . . . . . . . . . . . . 13
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice direttori, capi sezione e addetti) . . . . . . . . . . 101

Totale . . . 114

L'anzidetto organico di 101 tenenti colonnelli, maggiori e capitani viene aumentato del numero di ufficiali corrispondente alle deficienze iniziali e alle diminuzioni successive di organico che verranno a verificarsi nel « ruolo transitorio » per i servizi del Comitato per la mobilitazione civile, di cui al successivo art. 50.

Art. 19.

ARMA DEL GENIO.

L'arma del genio comprende:

*a*) 11 comandi del genio di corpo d'armata;
*b*) 1 comando del genio della Sicilia;
*c*) 1 comando del genio della Sardegna.

Ciascun comando del genio ha alla dipendenza un ufficio fortificazioni.

*d*) 12 reggimenti genio di corpo d'armata;
*e*) 2 reggimenti minatori;
*f*) 2 reggimenti pontieri;
*g*) 1 reggimento ferrovieri.

I reggimenti sono formati da un comando e da un numero vario di battaglioni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

*h*) un servizio studi ed esperienze del genio, il quale comprende:

1°) una direzione superiore del servizio studi ed esperienze del genio;
2°) un istituto militare superiore delle trasmissioni;
3°) una officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;
4°) una officina di costruzioni del genio militare;
5°) centri di studio del genio, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 20.

*A*) L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del genio è il seguente:

| | Totale | Ruolo di comando | Ruolo di mobilitazione |
|---|---|---|---|
| Colonnelli | 39 | 31 | 8 |
| Tenenti colonnelli | 113 | 68 | 45 |
| Maggiori | 142 | 113 | 29 |
| Capitani | 453 | 354 | 99 |
| Tenenti e sottotenenti | 400 | 400 | — |
| Totali | 1147 | 966 | 181 |

Nell'arma del genio sono inoltre impiegati generali di brigata comandanti del genio di corpo d'armata (o di isola), che sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

*B*) L'organico degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio è il seguente:

*Ufficiali generali.*

| | |
|---|---|
| Tenente generale del genio (direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio) | 1 |
| Maggiori generali del genio (capi reparto) | 2 |
| Totale | 3 |

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

*Ufficiali superiori ed inferiori.*

| | |
|---|---|
| Colonnelli (direttori principali e direttori) | 6 |
| Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice direttori, capi sezione e addetti) | 43 |
| Totale | 49 |

Art. 21.

Servizio chimico militare.

Il servizio chimico militare comprende:

— un reparto chimico con annesso deposito territoriale;

— centri esperimentali staccati il cui numero e la cui specie saranno stabiliti, in relazione alle esigenze del servizio, per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

Al servizio chimico militare sono assegnati un generale di divisione (o tenente generale) o di brigata, direttore, ed ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi; essi sono compresi nelle tabelle organiche del presente decreto.

Art. 22.

Distretti militari.

I distretti militari sono 100.

Ai distretti militari sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Art. 23.

Corpo sanitario militare.

Il corpo sanitario militare consta di:

*a*) ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti;

*b*) 12 direzioni di sanità militare;

*c*) 13 compagnie di sanità;

*d*) un istituto chimico farmaceutico militare;

*e*) ospedali militari e infermerie presidiarie il cui numero è determinato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 24.

Al corpo sanitario militare sono preposti un tenente generale medico capo del corpo e 6 maggiori generali medici, dei quali 4 ispettori.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del corpo sanitario militare è il seguente:

*Ufficiali medici.*

| | |
|---|---|
| Colonnelli | 31 |
| Tenenti colonnelli | 102 |
| Maggiori | 172 |
| Capitani | 440 |
| Subalterni | 258 |
| Totale | 1003 |

*Ufficiali chimici farmacisti.*

| | |
|---|---|
| Colonnelli | 2 |
| Tenenti colonnelli | 12 |
| Maggiori | 21 |
| Capitani | 32 |
| Subalterni | 32 |
| Totale | 99 |

Art. 25.

Corpo di commissariato militare.

Il corpo di commissariato militare comprende:

*a*) ufficiali commissari;

*b*) ufficiali di sussistenza;

*c*) 12 direzioni di commissariato con sezioni staccate;

*d*) 13 compagnie di sussistenza;

*e*) stabilimenti di commissariato.

Le sezioni staccate e gli stabilimenti di commissariato sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 26.

Al corpo di commissariato militare sono preposti un tenente generale commissario, capo del corpo ed ispettore dei servizi di commissariato, e 2 maggiori generali commissari ispettori di commissariato di zona.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del corpo di commissariato militare è il seguente:

*Ufficiali commissari.*

| | |
|---|---|
| Colonnelli | 13 |
| Tenenti colonnelli | 30 |
| Maggiori | 48 |
| Capitani | 94 |
| Subalterni | 97 |
| Totale | 282 |

*Ufficiali di sussistenza.*

| | |
|---|---|
| Tenenti colonnelli | 8 |
| Maggiori | 16 |
| Capitani | 75 |
| Subalterni | 62 |
| Totale | 161 |

Art. 27.

Corpo di amministrazione militare.

Il corpo di amministrazione militare è formato dagli ufficiali di amministrazione.

Art. 28.

L'organico degli ufficiali del corpo di amministrazione è il seguente:

| | |
|---|---|
| Colonnelli (di cui il più anziano è capo del corpo) | 8 |
| Tenenti colonnelli | 29 |
| Maggiori | 90 |
| Capitani | 453 |
| Subalterni | 421 |
| Totale | 1001 |

Art. 29.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Il corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari.

Art. 30.

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente:

| | |
|---|---|
| Colonnelli (di cui il più anziano è capo del corpo) | 6 |
| Tenenti colonnelli | 18 |
| Maggiori | 37 |
| Capitani | 60 |
| Subalterni | 60 |
| Totale | 181 |

Art. 31.

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO MILITARE.

Il servizio automobilistico militare comprende:

*a*) un servizio tecnico automobilistico;

*b*) 13 centri automobilistici.

I centri automobilistici sono formati di un comando, un deposito e un gruppo o una compagnia automobilistica.

Art. 32.

Al servizio automobilistico militare sono preposti:

*A*) ufficiali del servizio tecnico automobilistico.

L'organico dei suddetti ufficiali è il seguente:

*Ufficiali generali.*

| | |
|---|---|
| Maggiore generale del servizio tecnico automobilistico (ispettore del materiale automobilistico) | 1 |

Detto ufficiale generale è compreso negli organici di cui al precedente art. 7.

*Ufficiali superiori ed inferiori.*

| | |
|---|---|
| Colonnelli (direttori e capi divisione) | 4 |
| Tenenti colonnelli (vice direttori e capi sezione<br>Maggiori, capitani e tenenti addetti | 36 |
| Totale | 40 |

*B*) ufficiali delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

ISTITUTI, STABILIMENTI, REPARTI E PERSONALI VARI.

Art. 33.

*Istituto geografico militare.*

L'Istituto geografico militare è retto da un generale di divisione (o tenente generale) o di brigata, e ad esso sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi; detti ufficiali sono compresi nelle tabelle organiche dei generali e delle varie armi e corpi.

Art. 34.

*Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.*

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra che non hanno amministrazione autonoma.

All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali di amministrazione i quali sono compresi nella tabella organica di detto corpo.

Art. 35.

*Centri rifornimento quadrupedi.*

Il personale dei centri rifornimento quadrupedi è costituito per ciascun reparto di una direzione militare e di personale inferiore civile.

I centri comprendono anche squadroni di rimonta.

Il numero dei centri e quello degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 36.

L'organico degli ufficiali per i centri rifornimento quadrupedi è il seguente:

| | |
|---|---|
| Colonnelli (direttori) | 3 |
| Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (direttori e vice direttori) | 11 |
| Totale | 14 |

Ai depositi cavalli stalloni posti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono inoltre assegnati i seguenti ufficiali:

| | |
|---|---|
| Colonnello (direttore di 1ª classe) | 1 |
| Tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti (direttori di 2ª e 3ª classe e vice direttori) | 15 |
| Totale | 16 |

Art. 37.

*Tribunale supremo militare e tribunali militari.*

I tribunali militari sono:

*a*) il tribunale supremo militare;

*b*) sei tribunali militari territoriali.

Al tribunale supremo militare ed ai tribunali militari sono assegnati o comandati ufficiali delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche, e funzionari civili.

Art. 38.

*Reparti di correzione e stabilimenti militari di pena.*

I reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

a) un comando;
b) compagnie di correzione;
c) carceri militari preventive;
d) un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;
e) un carcere centrale militare e carceri sussidiarie.

Il numero delle compagnie di correzione, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e sussidiarie, è determinato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Il Ministero della guerra ha facoltà — ove lo reputi opportuno e sentiti i Ministeri interessati — di ridurre o sopprimere taluni dei reparti e degli stabilimenti sopra specificati.

Ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono assegnati ufficiali delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Art. 39.

*Ufficiali maestri direttori di banda.*

L'organico degli ufficiali maestri direttori di banda è il seguente:
sottotenenti maestri direttori di banda: 12.

Art. 40.

*Ufficiali maestri di scherma.*

L'organico degli ufficiali maestri di scherma è il seguente:
sottotenenti maestri di scherma: 150.

Art. 41.

*Circoscrizione militare territoriale.*

La circoscrizione militare territoriale è fissata per decreto Reale udito il Consiglio dei Ministri.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata, il comando militare della Sicilia, il comando militare della Sardegna, i comandi di divisione di fanteria, le direzioni e sezioni di artiglieria, i comandi del genio, i distretti militari, le direzioni di sanità e di commissariato ed i tribunali militari.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICIALI.

Art. 42.

La ripartizione degli ufficiali superiori ed inferiori di ciascuna arma o corpo tra i vari enti previsti dal presente decreto e tra i loro elementi è stabilita dal Ministero della guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

Art. 43.

Le tabelle organiche degli ufficiali generali, superiori ed inferiori, stabilite dal presente decreto comprendono tutti gli ufficiali impiegati nei vari enti dell'Amministrazione della guerra (centrali e periferici), nonchè quelli assegnati ai Regi corpi di truppe coloniali o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Non sono però compresi nelle tabelle organiche dell'arma di fanteria gli ufficiali invalidi di guerra dell'arma stessa riassunti in servizio. Il loro numero è variabile secondo le disposizioni vigenti per il loro reclutamento. Il numero complessivo di ufficiali riassunti nell'Amministrazione della guerra non può però superare le 450 unità.

I Principi Reali sono sempre considerati in aumento alle tabelle organiche previste dal presente decreto.

Art. 44.

Nelle tabelle organiche stabilite dal presente decreto non sono compresi gli ufficiali di complemento.

Il loro numero è variabile, dipendentemente dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 45.

La suddivisione delle varie unità o corpi in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti previsti nel presente decreto, ove non siano in esso specificatamente indicati, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Art. 46.

L'organizzazione prevista dal presente decreto, per quanto riguarda scioglimento o costituzione o trasformazione di unità, verrà raggiunta gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per la guerra.

Art. 47.

Gli organici degli ufficiali previsti dal presente decreto saranno raggiunti gradualmente, secondo quanto è stabilito dalla legge per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, 7 giugno 1934, n. 899.

Nelle armi nelle quali esistono un ruolo di comando ed un ruolo di mobilitazione le eventuali deficienze che si verificassero annualmente nell'organico degli ufficiali di ciascun grado in uno di detti ruoli saranno colmate con altrettanti aumenti nel numero degli ufficiali dello stesso grado dell'altro ruolo, in modo che il totale complessivo degli ufficiali di ciascun grado dei due ruoli sia quello indicato dalle tabelle organiche del presente decreto, ferma peraltro la gradualità prevista nel precedente comma.

Art. 48.

Il Ministro per la guerra curerà il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio. Tali dotazioni sono intangibili; è ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio. Dette aliquote devono avere immediata ed integrale sostituzione, con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 49.

In via transitoria, la carica di ispettore del materiale automobilistico, devoluta, secondo il presente decreto, ad un maggiore generale, è ricoperta da un tenente generale, il quale è compreso negli organici di cui all'art. 7.

Art. 50.

Per i servizi del comitato per la mobilitazione civile è istituito, sotto la data del 2 luglio 1934, un « ruolo transitorio » avente il seguente organico iniziale:

| | |
|---|---|
| Colonnelli (direttori) . . . . . . . . . | 1 |
| Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice direttori e addetti) . . . . . . . . . | 30 |
| Totale . . . | 31 |

Nel suddetto ruolo, a costituzione avvenuta, non verranno fatte ulteriori immissioni di ufficiali.

L'organico dei colonnelli sarà portato gradualmente a 6, con promozioni dei tenenti colonnelli del « ruolo transitorio » e con le modalità stabilite dalla legge di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Le diminuzioni di organico che verranno, per cause varie, a verificarsi nel « ruolo transitorio », dopo la sua costituzione, non saranno ricoperte con ufficiali da reclutare in detto ruolo, ma corrisponderanno ad altrettanti aumenti di tenenti colonnelli, maggiori e capitani da effettuare nel ruolo del servizio tecnico delle armi e munizioni, previsto dalla suddetta legge di avanzamento.

Qualora all'atto della costituzione del « ruolo transitorio » non sia possibile raggiungere l'organico iniziale di cui al presente articolo, la differenza in meno che si verificherà in detto ruolo andrà senz'altro in aumento dell'organico dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani del servizio tecnico delle armi e munizioni.

Alla costituzione del predetto « ruolo transitorio » ed al reclutamento degli ufficiali provvederà il Ministro per la guerra con apposite norme, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 51.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 351, foglio 57.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 luglio 1934, n. 1451.
**Disciplina della esportazione del riso.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito in legge con legge 29 novembre 1928, n. 2482, e il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, convertito in legge con legge 31 dicembre 1931, n. 1845, con i quali furono stabilite norme per l'applicazione del marchio nazionale alla esportazione del riso;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare e completare ai fini della disciplina dell'esportazione del riso nazionale le disposizioni in vigore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 11 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito in legge con legge 29 novembre 1928, n. 2842, è sostituito il seguente:

« È istituito a cura dell'Istituto nazionale per l'esportazione, e posto alle dipendenze dello stesso Istituto, un Ufficio di controllo chiamato ad accertare la rispondenza della merce campionata ai requisiti stabiliti per il riso di tipo ufficiale, a rilasciare certificati di qualità della merce, ad invigilare sull'attività dei campionatori ufficiali.

« È istituita una Commissione di revisione sull'azione dell'Ufficio di controllo. Tale Commissione è altresì chiamata a riesaminare, su richiesta della ditta interessata, i campioni che l'Ufficio di controllo abbia dichiarato non rispondenti ai requisiti stabiliti per il riso di tipo ufficiale.

« La Commissione predetta è presieduta dal direttore della Stazione sperimentale di risicultura di Vercelli, o, in sua assenza da chi lo sostituisce nel predetto ufficio, e composta di un rappresentante effettivo o uno supplente dell'Istituto nazionale per l'esportazione, di un rappresentante effettivo o uno supplente dell'Ente nazionale risi e da un rappresentante effettivo o uno supplente di ciascuna delle Confederazioni fascista degli agricoltori, dell'industria e del commercio.

« La Commissione di revisione è costituita con decreto del Ministro per le corporazioni.

« I membri dell'Ufficio di controllo e della Commissione di revisione si considerano pubblici ufficiali nei limiti delle funzioni a cui sono destinati ».

Art. 2.

L'Istituto nazionale per l'esportazione predisporrà entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le norme concernenti il funzionamento dell'Ufficio di controllo e della Commissione di revisione di cui all'articolo precedente.

Tali norme saranno rese esecutive mediante decreto di approvazione del Ministro per le corporazioni.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni del presente decreto e quelle del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, e del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 351, foglio 41.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 10 agosto 1934, n. **1452.**

**Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 maggio 1906, n. 200, concernente la navigazione del Tevere fra Roma e il mare.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 maggio 1906, n. 200, concernente la navigazione del Tevere fra Roma e il mare;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 6 maggio 1906, n. 200, concernente la navigazione del Tevere fra Roma ed il mare, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 351, foglio 42.* — MANCINI.

---

**Regolamento per l'esecuzione della legge 6 maggio 1906, n. 200, concernente la navigazione del Tevere fra Roma ed il mare.**

*Limiti della giurisdizione marittima.*

Art. 1.

La navigazione del Tevere dichiarata marittima dall'art. 1 della legge 6 maggio 1906, n. 200, è quella che si effettua dal mare sino all'Idroscalo del Littorio a monte dell'Acquacetosa.

*Concessioni e lavori.*

Art. 2.

L'Amministrazione marittima provvederà, con le norme stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della marina mercantile, a regolare, nel tratto di cui all'art. 1, le concessioni concernenti:

*a*) occupazioni per qualsiasi uso di spazi acquei;
*b*) occupazione per qualsiasi uso delle aree del porto fluviale di S. Paolo;
*c*) occupazione di tratti di sponde per usi che traggono motivo dalla navigazione e dai servizi ad essa attinenti;
*d*) occupazione di tratti di sponde ad uso balneare;
*e*) estrazione di arene, sabbia od altro materiale dall'alveo del fiume.

Le concessioni di cui al comma *e*) saranno fatte d'accordo con l'Ufficio del genio civile, al quale spetta la vigilanza tecnica sulla esecuzione dei lavori di estrazione.

Art. 3.

Spetta all'Amministrazione dei lavori pubblici di provvedere alla esecuzione dei lavori pel buon regime del fiume e delle sponde e alla relativa polizia, compete alla stessa Amministrazione di assentire ai terzi le concessioni e le autorizzazioni di opere che non siano di competenza dell'Amministrazione marittima in base a quanto prescrive l'art. 2.

Per l'uso delle acque pubbliche ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, sarà sentita l'Amministrazione marittima qualora le opere e gli impianti possano interessare l'esercizio della navigazione.

Art. 4.

Su tutte le concessioni devolute alla competenza dell'Amministrazione marittima, sarà da questa provocato il preventivo parere dell'Ufficio del genio civile per il Tevere e l'Agro Romano, il quale indicherà le condizioni di carattere tecnico cui debbono essere subordinate, nell'interesse del regime del fiume e delle sponde, le concessioni stesse.

Art. 5.

L'Ufficio del genio civile per il Tevere e l'Agro Romano, quando si tratti di eseguire lavori che possano interessare la navigazione del fiume, dovrà, allo scopo di assicurarne l'esercizio, prendere preventivi accordi con l'Ufficio circondariale marittimo di Roma. Lo stesso Ufficio del genio civile provocherà il parere dell'Autorità marittima suddetta sulle concessioni di sua competenza.

Art. 6.

L'emanazione da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Roma di ordinanze di polizia marittima che abbiano rapporto con la esecuzione di lavori nel tratto del fiume di cui all'art. 1, sarà effettuata previe intese con l'Ufficio del genio civile per il Tevere e l'Agro Romano.

Art. 7.

Sulle concessioni da assentirsi nel tratto del Tevere compreso entro il perimetro del piano regolatore di Roma, sarà interpellato il Governatorato di Roma il quale si pronuncierà sull'estetica e sull'igiene delle opere progettate.

*Dei galleggianti.*

Art. 8.

Le barche, i battelli, le chiatte, i pontoni, le draghe e tutti gli altri galleggianti che per diporto, o per l'esercizio del traffico, o della pesca, o per qualsiasi altro motivo transitino o stazionino nel tratto del Tevere di cui all'art. 1, sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità marittima.

Salva l'eccezione stabilita dall'art. 147 del R. decreto 27 dicembre 1896, n. 584, che approva il regolamento per l'ese-

cuzione della legge 23 luglio 1896, n. 318, tutti i suddetti galleggianti devono essere inscritti nei registri prescritti dal regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.

Art. 9.

Salve le disposizioni contenute nell'art. 8, la pesca nel tratto del fiume di cui all'art. 1 rimane soggetta, anche per quanto concerne l'obbligo della licenza di cui deve essere fornito chi la esercita, alle norme delle leggi e dei regolamenti concernenti la pesca fluviale.

Art. 10.

La Direzione marittima del Lazio, avrà facoltà di stabilire in rapporto alle esigenze del traffico, il numero massimo dei galleggianti che possano essere destinati all'alleggio delle navi, e di subordinare il rilascio delle relative licenze alla condizione che i galleggianti stessi siano adibiti ad uso pubblico con le norme e le tariffe che la Direzione medesima determinerà.

*Rimorchi.*

Art. 11.

La Direzione marittima del Lazio approva le tariffe per i servizi di rimorchio lungo il tratto del Tevere di cui all'art. 1 che fossero stati autorizzati a termine dell'art. 190 del Codice per la marina mercantile.

*Accosti alle banchine del porto fluviale per le operazioni di commercio.*

Art. 12.

Ad ogni accosto del Porto fluviale di S. Paolo corrisponde, salvo maggiori disponibilità, un solo elevatore.

L'Ufficio circondariale marittimo di Roma, nel regolare il turno degli accosti, seguirà, in quanto possibile, il criterio di considerare alla stessa stregua le navi a propulsione meccanica, le navi a vela ed i galleggianti, concedendo l'accosto secondo l'ordine di presentazione della richiesta delle navi e dei galleggianti giunti in porto.

Quando, però, le navi ed i galleggianti giungono in porto avendo a rimorchio il galleggiante nel quale hanno fatto l'alleggio, sarà ai due natanti assegnato un unico accosto, considerandoli entrambi quale unico mezzo di trasporto.

*Pilotaggio*

Art. 13.

A modifica dell'art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 1413, il servizio di pilotaggio sul Tevere, per le navi e per i galleggianti indicati nell'articolo stesso, è obbligatorio nel tratto compreso fra il ponte girevole di Fiumicino e l'Idroscalo del Littorio a monte dell'Acquacetosa.

Restano ferme tutte le altre disposizioni, nonchè le tariffe per il servizio di pilotaggio sul Tevere contenute nel regolamento indicato nel primo comma del presente articolo.

Roma, addì 10 agosto 1934 - Anno XII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le comunicazioni:* PUPPINI.

*Il Ministro per i lavori pubblici:* DI CROLLALANZA.

REGIO DECRETO 17 agosto 1934, n. 1453.

**Autorizzazione del prelevamento di L. 150.000 dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 4 della legge 25 gennaio 1934, n. 156, che ha approvato il bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1934-35;

Ritenuto che, sul fondo di riserva inscritto al capitolo 30 del bilancio medesimo, per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, è disponibile l'intiero stanziamento di L. 800.000;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1934-35, è autorizzato il prelevamento di L. 150.000 che vengono assegnate al capitolo n. 25 (Spese casuali).

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento, unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario 1934-35.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 351, foglio 37* — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. 1454.

**Varianti al R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, e successive modificazioni, circa il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della Regia marina.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, riguardante il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della Regia marina e le modificazioni ad esso apportate con Regi decreti 20 luglio 1922, n. 1097; 19 novembre 1922, n. 1575; 29 marzo 1923, n. 817; 10 agosto 1923, n. 1861; 17 aprile 1924, n. 608; 19 luglio 1924, n. 1221; 13 agosto 1926, n. 1584; 24 marzo 1930, n. 388; 5 febbraio 1934, n. 263;

Udito il Comitato degli ammiragli, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Al R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

Variante 1ª — È abrogato l'art. 10.

Variante 2ª — L'art. 11 cambia la numerazione in « Articolo 10 ».

Variante 3ª — Dopo l'art. 10 è inserito il seguente « Articolo 11 »:

« Art. 11. — Indipendentemente da quanto dispone il precedente articolo, allo scopo di formare un certo numero di specialisti in macchine, alcuni ufficiali del Genio navale saranno destinati, a domanda o di autorità, a speciali missioni di studio presso i maggiori stabilimenti industriali o presso Istituti scientifici italiani od esteri, nei quali eventualmente si svolgano corsi speciali di cultura professionale di grado superiore a quella già conseguita nelle Regie università o Istituti equiparati.

« La durata di tali missioni sarà stabilita dal Ministero in relazione allo scopo da raggiungere.

« Gli ufficiali da destinare a tali missioni saranno scelti fra i capitani che contino almeno quattro anni di grado ed almeno tre anni di imbarco in servizio di macchina, di cui uno in direzione di macchina.

« Gli ufficiali così designati in seguito a loro domanda debbono impegnarsi per iscritto a non lasciare il servizio prima che siano trascorsi sei anni dalla data di conferimento della specializzazione M. giusta l'art. 14.

« Al termine della missione, gli ufficiali che vi hanno partecipato dovranno presentare una particolareggiata relazione illustrativa, o, eventualmente, memorie o studi, se la missione si è svolta presso stabilimenti industriali.

« Dovranno invece sostenere esami dinanzi ad apposita Commissione nominata dal Ministro, qualora la missione sia stata compiuta presso Istituti scientifici, a meno che abbiano già superato apposito esame alla fine della missione presso gli Istituti stessi.

« Un dettagliato rapporto sul profitto conseguito e sull'attitudine dell'ufficiale a continuare negli incarichi relativi alla specializzazione scelta sarà redatto, al termine della missione, dalla autorità alla cui dipendenza l'ufficiale si trova durante il suo svolgimento (direttore dell'Ufficio tecnico Genio navale se presso stabilimenti industriali; addetto navale se all'estero, ecc.), e dovrà essere annotato dal direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche e dal generale ispettore del Genio navale.

« Le specializzazioni previste sono le seguenti:

1° macchine a vapore;

2° motori a combustione interna.

« Agli ufficiali che avranno seguito, con risultato favorevole, una delle missioni sopra indicate e sostenuto, con esito favorevole, i prescritti esami, nei casi innanzi previsti, sarà conferita la qualifica di specialista. Essi saranno contradistinti nei ruoli con la lettera « M ».

Variante 4ª — In tutti gli articoli del R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, e sue successive modificazioni, la dizione « servizio elettrico e radiotelegrafico » e le iniziali relative « E.R.T. » sono rispettivamente, sostituite dalla dizione « servizio elettrico e delle comunicazioni » e dalle iniziali « E.C. ».

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Praduro e Sasso, addì 23 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 351, foglio 28.* — MANCINI.

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-3108-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencic Giuseppe di Giuseppe, nato a Trieste il 23 marzo 1887 e residente a Trieste, via Istituto, 39, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Gerdol di Antonio, nata il 3 maggio 1892, moglie;
2. Eugenio di Giuseppe, nato il 3 gennaio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

**(5131)**

N. 11419-3107-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Bencic ved. Teresa fu Antonio Hosner, nata a Trento il 15 luglio 1850 e residente a Trieste, via E. Toti, 13, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(5132)

---

N. 11419-3129-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Bernetich Caterina fu Bernardo, nata a Ruppa di Elsane il 25 febbraio 1888 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio, 19, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(5133)

---

N. 11419-3127-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Benecich Amalia fu Giovanni, nata a Trieste il 1° maggio 1880 e residente a Trieste, via Crociferi, 3, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(5134)

---

N. 11419-3131-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencic Carlo fu Giuseppe, nato a Trieste il 15 marzo 1894 e residente a Trieste, Sèrvola, 945, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(5137)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 192.

### Media dei cambi e delle rendite

del 13 settembre 1934 - Anno XII

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 11.56 |
| Inghilterra (Sterlina) | 57.85 |
| Francia (Franco) | 77.05 |
| Svizzera (Franco) | 381.50 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id (Peso carta) | 3.15 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.747 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 11.80 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 48.72 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.58 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.64 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 2.9) |
| Olanda (Fiorino) | 7.925 |
| Polonia (Zloty) | 221 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 159.72 |
| Svezia (Corona) | 2.99 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendite 3,50 % (1906) | 87.05 |
| Id 3,50 % (1902) | 85.55 |
| Id. 3 % lordo | 66.375 |
| Prestito Conversione 3,50 % | 87.625 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 100.40 |
| Id id id 1940 | 107.20 |
| Id id id 1941 | 107.35 |
| Id id id 1943 | 101.35 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 93.75 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % Littorio | 58823 | 305 — | Monardi Aldo di *Vincenzo*, minore sotto la p. p. del padre, domt a Sambiase (Catanzaro). | Monardi Aldo di *Giuseppe-Vincenzo*, minore ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 140467 | 40 — | Bria *Ettore* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Marro Carlotta, ved. di Bria Pietro, domt. a Garessio (Cuneo). | Bria *Vittorio-Ettore* fu Pietro, minore ecc. come contro. |
| 3,50 % | 267578 | 140 — | Pracchia *Adelaide* fu Pietro, ved. Masini Cristofaro, domt. a Firenze. | Pracchia *Maria-Adelaide* fu Pietro, ved. ecc. come contro. |
| Cons. 5 % Littorio | 45891 | 125 — | Parisi *Maria* fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Leotta Anna fu Francesco, ved Parisi, domt. a Giarre (Catania). | Parisi *Pietra* fu Giuseppe, minore ecc. come contro. |
| 3,50 % | 24458 | 213,50 | *Catania Domenico* fu Basilio, domt. a Mistretta (Messina); con usufrutto vitalizio a Sebastiano Bevacqua fu *Antonio* e vincolata pure per rappresentare il patrimonio sacro dell'usufruttuario. | *Aventi diritto alla successione di Catania Domenico* fu Basilio, domt. come contro; con usufrutto vitalizio a Sebastiano ex Ignotis fu *Antonino* e fu Bevacqua Maria e vincolata pure ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 164984 | 50 — | *Pellizzari* Elvira di Ernesto, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Torino. | *Pelizzari* Elvira di Ernesto, minore ecc. come contro. |
| 3,50 % | 85462 | 224 — | Mella *Costanza* nata Farinelli fu Giuseppe, domt. a Torino. | Mella *Lucia-Costanza-Barbara*, nata ecc. come contro. |
| » | 296602 | 140 — | Sala Corinna fu Enrico, moglie di Legnani *Carlo* domt. a Milano, vincolata. | Sala Corinna fu Enrico, moglie di Legnani *Giuseppe-Carlo*, domt. a Milano, vincolata. |
| Cons. 5 % | 522284 | 675 — | Fasi Carlotta fu Carlo domt. a Genova; con usufr. a Musso *Augusto* fu Carlo, domt. a Genova. | Intestata come contro, con usufr. a Musso *Agostino* fu Carlo, domt. a Genova. |
| 3,50 % | 519746 | 17,50 | Chiarabaglio Domenica fu Matteo, moglie di Ayres *Luigi*, domt. a Fauria (Torino). | Chiarabaglio Domenica fu Matteo, moglie di Ayres *Carlo*, domt. come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 agosto 1934 - Anno XII

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(9336)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 8).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3,50 % | 792619 | 35 — | *De Mariano* Maria di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre dom. a Napoli. | *Mariano* Maria di Vincenzo, minore ecc. come contro. |
| Cons. 5 %<br>»<br>» | 47308<br>68848<br>485271 | 3.005 —<br>320 —<br>1.085 — | Toraldo Antonio di Francesco, dom. a Tropea (Catanzaro). | Toraldo Antonio di Francesco, *minore sotto la p. p. della madre Tocco Domenica, vedova di Toraldo Francesco,* dom. come contro. |
| 3,50 % | 733478 | 896 — | Sartorio Maria-Elisa fu *Giovanni-Antonio*, moglie di Opezzo Giovanni, dom. a Vercelli (Novara), vincolata. | Sartorio Maria-Elisa fu *Antonio*, moglie ecc. come contro, vincolata. |
| 3,50 % (1902) | 3802 | 70 — | Ferrero *Maddalena* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino. | Ferrero *Maria-Maddalena* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino. |
| Cons. 5 % Prest. Litt. | 6116 | 20 — | *Dell'Oliocastro* Nicola di Camillo, dom. a Villatorre (Chieti). | *Dell'Olivastro* Nicola di Camillo, dom. come contro. |
| Cons. 5 % | 61117 | 220 — | Trovati *Luigi* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano. | Trovati *Giovanni-Giuseppe-Luigi-Nicola-Maria* di Angelo, minore ecc. come contro. |
| Buono Tes. Nov. 7ª serie | 1123 | Cap. 25,000 — | Tibaldi Angelo fu *Felice*, minore sotto la tutela di Tibaldi Pietro fu Felice. | Tibaldi Angelo fu *Enrico*, minore ecc. come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° settembre 1934 - Anno XII

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

9601)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

**Proroga del termine stabilito per la partecipazione ai concorsi a cattedre di discipline tecniche o specializzate nelle Scuole ed Istituti d'istruzione media tecnica.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti i propri crediti del 17 luglio e dell'11 agosto 1934-XII, con i quali furono banditi i concorsi-esami di Stato a cattedre di Regie scuole e di Regi istituti d'istruzione media tecnica;

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande per alcune classi di concorsi a cattedre di discipline tecniche o specializzate;

Decreta:

È prorogato al 30 settembre 1934 il termine, assegnato dai suddetti decreti, per la presentazione delle istanze dei candidati per le classi dei concorsi, di cui all'allegato del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: ERCOLE.

## ALLEGATO

| Tabella | Classi di concorsi — Concorsi ad esami di abilitazione | ISTITUTI E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso | Prove richieste | Cattedre numero |
|---|---|---|---|---|
| C | I. - Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie | *Scuola tecnica agraria.*<br>Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industria agraria e caseificio. | scritta, pratica, orale | 2 |
| D | IV. - Agricoltura | *Istituto agrario.*<br>Agricoltura.<br>Agricoltura, economia ed estimo rurale.<br>Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria.<br>Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia.<br>Agricoltura, colture irrigue. | 2 prove scritte, pratica, orale | 1 |
| D | V. - Economia ed estimo rurale | *Istituto tecnico agrario.*<br>Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario.<br>Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana.<br>Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione economia e commercio del tabacco, estimo legislazione e contabilità in rapporto al tabacco. | 2 prove scritte, pratica, orale | 1 |
| D | VI. - Olivicoltura e oleificio | *Istituto tecnico agrario.*<br>Olivicoltura, oleificio, economia estimo contabilità e legislazione in rapporto all'olivicoltura e all'oleificio, meccanica e costruzioni olearie. | 2 prove scritte, pratica, orale | 1 |
| D | XI. - Giardinaggio | *Istituto tecnico agrario.*<br>Giardinaggio, architettura impianto e governo dei giardini e parchi, tecnologia orticola, allevamento degli animali da cortile e da uccelliere. | scritta, pratica, orale | 1 |
| F | VI. - Disegno tecnico | *Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti.*<br>Disegno. | scritta, grafica, orale | 2 |
| F | IX. - Chimica industriale e tintoria e laboratorio | *Istituto tecnico industriale.*<br>Chimica - Chimica tintoria.<br>Chimica industriale e tintoria.<br>Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo. | scritta, pratica, orale | 1 |
| F | XV. - Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti | *Istituto tecnico industriale per tessili e tintori.*<br>Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti. | scritta, grafica, orale | 3 |
| L | II. - Storia e geografia | *Istituto tecnico nautico.* (Corso superiore).<br>Storia, geografia e geografia commerciale. | scritta, orale | 1 |
| L | VI. - Macchine marine e disegno | *Istituto tecnico nautico.* (Corso superiore).<br>Macchine e disegno di macchine, elementi di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva. | scritta, grafica, orale | 2 |
| L | VII. - Teoria e costruzione della nave | *Istituto tecnico nautico.* (Corso superiore).<br>Teoria della nave, costruzione navale, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale. | scritta, grafica, orale | 1 |

(9654)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.